



A Prefetto della Provincia di

Prot. N.

, 7 aprile 2020

VISTI il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9, 11 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, che dispone la sospensione delle attività produttive e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1) al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stesso;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, che proroga i termini di efficacia dei predetti decreti fino al 13 aprile 2020;

COSIDERATO, che il medesimo articolo 1, comma 1, prevede, in particolare, che sono sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva;

ATTESO che il Prefetto può sospendere le predette attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) e g), qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste dalla norma citata;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 18035 del 23 marzo 2020;

VISTO il provvedimento di sospensione dell'attività produttiva adottato in data 6 aprile 2020 (prot. n.) nei confronti della S.R.L.;

VISTA l'istanza di annullamento di in autotutela presentata in data 7 aprile 2020 dal difensore della predetta società;



Al Prefetto della Provincia di

VISTA la documentazione ivi allegata e, in particolare, i numerosi contratti di
stipulati dalla società istante;

CONSIDERATO che l'integrazione istruttoria appare idonea a dimostrare la riconducibilità
della propria attività a quelle che siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere
consentite e, in particolare, della filiera classificata con codice Ateco ... attività di

DISPONE

la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività produttiva nei confronti della
S.R.L., di cui in premessa, e la riapertura dell'istruttoria.

IL PREFETTO
()